

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Modifica del 9 marzo 2005

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni<sup>1</sup>, stampate in **grassetto**, della convenzione addizionale 2005 al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile<sup>2</sup>:

**Convenzione addizionale 2005** al Contratto nazionale mantello 2003–2005 del 22 novembre 2004

- I. Adeguamento dei salari effettivi**
- II. Adeguamento dei salari base**
- III. Adeguamento dell'indennità per il pranzo contemplata dall'art. 60 cpv. 2 CNM**

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2005, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente alla cifra **I.** della convenzione addizionale 2005.

<sup>1</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

<sup>2</sup> Cfr. Decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, FF 1998 4469

III

Il presente decreto entra in vigore il 16 marzo 2005 e ha effetto sino al 30 settembre 2005.

9 marzo 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz